



CONTRATTO DI COMODATO (Art. 1803 ss. c.c.)

Il contratto di comodato ha ad oggetto il godimento temporaneo del bene (mobile o immobile) da parte del comodatario, in virtù di un rapporto personale obbligatorio. Il contratto di comodato non è soggetto a particolare forma costitutiva: in particolare, il comodato immobiliare non esige la forma scritta, nemmeno ai fini della prova. La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto, non deve necessariamente rivestire forme solenni o avvenire materialmente, ma può avere luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di godere della cosa. Il comodato è essenzialmente gratuito: la previsione di qualsiasi controprestazione -che non si risolva in un mero rimborso di spese- fa qualificare il rapporto alla stregua della locazione.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro,

X, nato a, il, residente in, alla via, n., codice fiscale (d' ora in poi comodante) e

Y, nato a, il, residente in, alla via, n., codice fiscale (d' ora in poi comodatario)

convengono quanto segue:

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive (descrizione del bene mobile o immobile)

1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc.)

stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo (descrizione dell' uso della cosa)

, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Ovvero

1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l' uso del bene comodato anche al signor

2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno

Nel caso, tuttavia, della morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l' immediata restituzione del bene.

2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell' uso.

2.4. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a euro (.....) per ogni giorno di ritardo.

3. STIMA

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806, Codice civile il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di euro (.....). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante.

4. LUOGO DELL' ADEMPIMENTO

4.1. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante, vale a dire in, alla via, n.

5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

5.1. Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Ovvero

5.1. Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, ma è data facoltà al comodatario di concedere l' uso del bene comodato anche al Signor (ovvero: altre eventuali clausole in deroga alla disciplina codicistica)

6. SPESE

6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario.

Firme